

COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA OGLIASTRA

CONVENZIONE PER INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2017/2020

A DECORRERE DAL 01/02/2017 FINO AL 31/01/2020

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di Febbraio, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge,

TRA

il **Comune di Ussassai**, con sede in Via Nazionale n. 120, (OG), codice fiscale e partita IVA 00160240917, rappresentato dal Responsabile del Servizio Finanziario, giusto decreto del Sindaco n.02 del 24.01.2008, **Oraziotti Cinzia**, nata a Porto San Giorgio (AP) il 14/03/1972, cod. fiscale RZTCNZ72C54G920G, che agisce esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, di seguito denominato semplicemente *Ente*;

E

La Dott.ssa Pistis Mariangela, nata a Lecco (LC) il 23.08.1970, residente a Lotzorai (OG) Via Nazario Sauro n.6, codice fiscale PSTMNG70M63E507Z, iscritto all'ordine dei Revisori Contabili al n. 151787, di seguito denominato semplicemente *Revisore*;

PREMESSO CHE

- l'art. 16 del comma 25 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l'art. 1 della L.R. n. 24 del 7 dicembre 2012, come modificato con la L.R. n. 3/2013, stabilisce che, nelle more di una riforma organica in materia degli enti locali della Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e che quindi, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte delle Regioni a statuto speciale, continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;
- in data 12 febbraio 2016 entrata in vigore la L.R. 4/2/2016 n. 2 recante "Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna" che all'art. 36 introduce nuove norme in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali;
- con deliberazione della G.R. 14/35 del 23/03/2016 sono stati approvati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2016;
- con la stessa deliberazione è stato stabilito che fino a quando non sarà pienamente operativo il meccanismo di nomina dei revisori dei conti, previsto dall'art. 36 della L.R. n. 2/2016, si applicano le norme attuative in vigore per effetto dell'art. 1 della L.R. n. 24/2012;
- a tutt'oggi il meccanismo di nomina dei revisori dei conti, previsto dall'art. 36 della L.R. n. 2/2016, non è operativo;
- dovendo procedere alla nomina del revisore dei conti, al fine di evitare che l'ente non resti privo, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario:
- con la determinazione n. 102 del 26/10/2016 ha stabilito di procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e dei curricula, approvando lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle candidature;

- ha pubblicato, in data 26/10/2016, il predetto avviso pubblico dove è stato precisato che la nomina avverrà secondo le modalità di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù di quanto previsto dell'art. 1 della L.R. n. 24/2012 come modificato dalla L.R. n. 3/2013 e che qualora prima della conclusione del procedimento in questione intervenga l'attivazione dell'albo di cui all'art. 36 della L.R. n. 2/2016, la procedura avviata non avrà efficacia;
- che con deliberazione C.C n.2 del 01/02/2017, immediatamente esecutiva, è stato nominato quale Revisore dei Conti del Comune di Ussassai per il triennio 2017/2020 la Dott.ssa Pistis Mariangela.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

L'ente conferisce la Dott.ssa Pistis Mariangela, che accetta, l'incarico per l'attività di revisione economico-finanziaria del Comune di USSASSAI, ai sensi ed in conformità dell'articolo 234 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

L'incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 01/02/2017 al 31/01/2020 e può essere rinnovato una sola volta, in conformità alla normativa vigente, previa espressa decisione del Consiglio Comunale.

Art. 3

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, per il tramite del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Art. 4

Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge, dall'articolo 239 del T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità.

In particolare, il revisore:

- a) collabora con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) formula pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - proposte di ricorso all'indebitamento;
 - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Tali pareri sono espressi attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs n. 267/2000, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

- d) predispone la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto almeno quattro giorni prima della data prevista per l'approvazione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) esegue le verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del T.U.E.L., entro il cinquantesimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento;
- g) esegue le verifiche straordinarie di cassa di cui all'articolo 224 del T.U.E.L., con modalità da concordarsi con l'ente;
- h) presenza, su richiesta del Sindaco, alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché ad altre sedute, per ragioni indicate dal Sindaco medesimo.
- i) verifica il rispetto delle norme vigenti in materia di personale, anche certificando il rispetto dei limiti di spesa e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- l) redige eventuali riscontri, relazioni o altra documentazione richiesta da organi di controllo e vigilanza in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente;
- m) cura tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 5

Il revisore viene revocato e decade dall'incarico se non per i motivi previsti dall'articolo 90 del regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 13.02.2004.

Art. 6

Il revisore, per l'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto, su richiesta, di ricevere l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti, così come copia delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dell'ente.

Inoltre, al Revisore sono trasmessi:

- a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

Il revisore si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente ed in particolar modo gli articoli dal n. 87 al n. 94 che normano il sistema dei controlli dell'Ente.

Art. 7

Per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività descritte al precedente articolo 4, al revisore è riconosciuto, nel rispetto del decreto Ministero interno del 20 maggio 2005:

- un compenso base annuo come da tab. A del DM 20.05.2005	€ 2.640,00
- riduzione del 10%, ai sensi dell'art.6, c.3, DL 78/2012	€ 264,00
- maggiorazione di cui al punto a) art.1 c.1 lett,a del D.M. 20.05.2005	€ 237,60
-maggiorazione di cui al punto b) art.1 c.1 lett,b del D.M. 20.05.2005	€ 237,60
TOTALE COMPENSO ANNUO LORDO	€ 2.851,20

Ai sensi dell'art.2 del citato D.M. i limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge e quindi, nel caso specifico si impegnano altresì le somme per il pagamento dei contributi di cassa

previdenza (attualmente pari al 4% del compenso lordo) e l'IVA (attualmente pari al 22% calcolata sul compenso più i contributi);

Al titolare dell'organo di revisione economico- finanziaria che ha la propria residenza in altro Comune viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura di 1/5 del costo della benzina verde.

Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo previa presentazione di regolare fattura, al termine di ciascun semestre solare. Il periodo iniziale e quello finale dell'incarico, non coincidenti con un semestre solare pieno, saranno fatturati e liquidati in ragione dell'effettiva durata dei periodi stessi. Parimenti saranno liquidate le spese di viaggio a seguito di espressa ed analitica nota.

Art. 8

L'ente si riserva di attribuire o richiedere lo svolgimento di ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo, sempre in conformità alla vigente normativa.

Art. 9

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Eventuali modifiche normative aventi efficacia sul presente contratto, dovranno essere concordate tra le parti, fatta salva la facoltà per entrambi di risolvere il rapporto giuridico in essere.

Art. 10

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico del professionista.
La presente convenzione è redatta in duplice originale.

Ussassai, lì 10.02.2017

Il revisore

Dott.ssa Mariangela Pistis



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Cinzia Oraziotti

